

ATTI DELLA REGIONE

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE

Bando per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi di cui alla D.G.R. 22.6.05, n. 1036, integrata dalla D.G.R. 9.11.05, n. 1873. (*Approvato con determinazione dirigenziale n. 11075 del 07/12/2005*).

Art. 1. (Finalità).

1. In attuazione della D.G.R. n. 1036 del 22.06.2005 così come modificata ed integrata con D.G.R. n. 1873 del 09.11.2005, sono concessi contributi, ai sensi della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, per il ripristino di edifici isolati collocati nella fascia prioritaria g) di cui all'art. 7, comma 3, dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180 del 14.09.1998 (di seguito indicati come edifici isolati) o delle UMI individuate nell'ambito dei programmi integrati di recupero, non rientranti in alcuna delle priorità previste dall'allegato A alla D.G.R. n. 4718 del 05.08.1998 (di seguito indicate come UMI), danneggiati dalla crisi sismica iniziata il 26.09.1997, funzionali alla realizzazione di progetti di sviluppo di attività produttive e di servizi innovativi di rilevante interesse, (di seguito indicati come progetti di sviluppo). Sono oggetto di concessione contributiva gli edifici isolati o le UMI interessati dal progetto di sviluppo per una superficie, calcolata ai sensi dell'art. 6 del D.M. 5 agosto 1994, pari ad almeno il 75% della superficie di ogni singolo edificio isolato o di ogni singola UMI; nel caso in cui il progetto di sviluppo interessi più UMI la percentuale del 75% è riferita all'insieme delle UMI, fermo restando che per ogni singola UMI la superficie interessata deve essere pari ad almeno il 51%.

Art. 2 (Tipologia degli interventi finanziabili).

1. Sono presi in considerazione, ai fini dell'ammissione a contributo, i progetti di sviluppo:
- a) che interessano edifici isolati, UMI o insieme di UMI che soddisfano contestualmente le seguenti condizioni:
 - a.1) che abbiano subito, a seguito della crisi sismica del 1997, un danno almeno significativo, così come definito nelle tabelle 1, 4 e 6 dell'allegato B alla D.G.R. 5180/98;
 - a.2) che abbiano nel loro insieme una superficie non inferiore a 800 mq da destinare interamente al progetto di sviluppo;
 - a.3) per il cui ripristino il contributo spettante non sia inferiore a 500.000 euro;
 - b) che prevedono lo svolgimento di attività di rilevante interesse inerenti alla:
 - b.1) ricerca scientifica applicata e/o ai servizi innovativi per le imprese;
 - b.2) filiera ambiente, cultura e turismo, con esclusione delle case per ferie, case religiose di ospitalità, affittacamere e bed and breakfast così come definiti dalla L.R. n. 8/94.
2. Sono altresì presi in considerazione, nell'ambito della filiera ambiente, turismo e cultura, con esclusione delle case per ferie, case religiose di ospitalità, affittacamere e bed and breakfast così come definiti dalla L.R. n. 8/94, i progetti di sviluppo in cui l'investimento per opere funzionali alla realizzazione del progetto di sviluppo non coperto dal contributo di cui all'art. 1 rappresenti almeno il 75% dell'investimento totale e che interessano edifici isolati, UMI o insieme di UMI che soddisfano contestualmente le seguenti condizioni:
- a) che abbiano subito, a seguito della crisi sismica del 1997, un danno almeno significativo, così come definito nelle tabelle 1, 4 e 6 dell'allegato B alla D.G.R. 5180/98;
 - b) che siano "Beni culturali" ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. n.42 del 22.01.2004.
3. Il progetto di sviluppo è predisposto da imprese regolarmente iscritte al Registro delle Imprese o da imprese costituende. L'iscrizione al Registro delle Imprese deve essere certificata al momento della

presentazione della domanda di cui all'art. 4 dalle imprese già costituite, al momento della presentazione della rendicontazione finale di cui all'articolo 8, comma 2, qualora le imprese non siano ancora costituite.

4. Il progetto di sviluppo può essere realizzato anche da un soggetto diverso dal proprietario dell'immobile, fatto salvo il previo assenso del medesimo da documentarsi con un titolo giuridicamente idoneo a dimostrare la disponibilità dell'immobile per l'esercizio dell'attività di impresa, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda fino ai cinque anni successivi al termine indicato nel cronoprogramma di cui all'art. 4, comma 4, lett. c.10), per l'avvio della attività di impresa.

Art. 3 (Soggetti Beneficiari)

1. I destinatari dei contributi di cui al presente bando sono esclusivamente i titolari del diritto di proprietà sugli edifici isolati o sulle UMI interessati dal progetto di sviluppo, legittimati ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge n. 61 del 30.03.1998 e successive modificazioni e integrazioni e dell'art.3, comma 3 undecies, del decreto legge n. 132 del 13.05.1999.

Art. 4 (Domande).

1. La domanda di contributo, riferita al complesso degli edifici isolati o delle UMI interessati dal progetto di sviluppo, è redatta in carta semplice utilizzando l'apposita modulistica di cui all'art. 14, disponibile anche nel sito internet della Regione Umbria alla pagina www.ricostruzione.regione.umbria.it, e sottoscritta dal proprietario degli immobili, ovvero, nel caso di comproprietà degli stessi, dal soggetto a ciò delegato mediante atto di procura. La domanda deve essere inviata, completa della documentazione richiesta, esclusivamente a mezzo posta tramite raccomandata A. R., indicando sulla busta il riferimento «Bando D.G.R. 1036/05», a: Regione Umbria – Direzione Politiche Territoriali Ambiente e Infrastrutture - Ufficio Dirigenziale Temporaneo Completamento Ricostruzione: interventi dei privati, Via Saffi, 6 05100 Terni (di seguito indicato come Regione) entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione del presente bando nel BURU. A tal fine fa fede la data del timbro di spedizione dell'ufficio postale accettante.

2. Le domande di contributo spedite in data successiva rispetto al termine di cui al comma 1 sono considerate inammissibili.

3. La domanda, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, deve attestare:

- a) l'ubicazione degli edifici isolati o delle UMI interessati dal progetto di sviluppo, l'identificazione catastale degli stessi e il numero identificativo loro attribuito dal Comune;
- b) per ogni edificio il numero delle unità immobiliari costituenti lo stesso alla data dell'evento sismico e, per ciascuna di esse:
 - b.1) la superficie in metri quadrati al netto delle murature calcolata ai sensi dell'art. 6 del D.M. 05.08.1994;
 - b.2) la destinazione d'uso;
 - b.3) la proprietà e gli eventuali trasferimenti della stessa successivamente alla data dell'evento sismico;
- c) il tipo di progetto di sviluppo di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), che si intende realizzare.
- d) il soggetto attuatore del progetto di sviluppo.

4. Unitamente alla domanda, a pena di decadenza dal contributo, deve essere presentata, utilizzando l'apposita modulistica di cui all'art. 14, la documentazione di seguito indicata:

- a) la dichiarazione di un tecnico abilitato attestante per ciascuno degli edifici interessati dal progetto di sviluppo:
 - a.1) la presenza di un danno almeno significativo;
 - a.2) il nesso di causalità tra il danno rilevato e l'evento sismico;

- a.3) l'importo del contributo concedibile relativo al complesso degli edifici isolati o delle UMI interessati dal progetto di sviluppo, dato dalla somma degli importi parziali ottenuti moltiplicando il costo convenzionale, così come definito dall'art. 6 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98, comprensivo qualora ne ricorrano le condizioni delle maggiorazioni e dei coefficienti moltiplicatori, per la superficie complessiva di ogni singolo edificio calcolata ai sensi dell'art. 6 del D.M. 05.08.1994;
- a.4) la superficie di ogni singolo edificio isolato o di ogni singola UMI, nonché la superficie degli stessi interessata dal progetto di sviluppo;
- b) per la fattispecie prevista dal comma 2 dell'art. 2: copia della dichiarazione rilasciata dalla Soprintendenza attestante la sussistenza dell'interesse culturale di ogni edificio isolato o di ogni UMI, interessati dal progetto di sviluppo;
- c) il progetto di sviluppo, consistente in un piano in cui siano dettagliatamente esplicitati:
 - c.1) le motivazioni e i presupposti che sono alla base dell'iniziativa;
 - c.2) la tipologia e le caratteristiche delle funzioni e delle attività economiche che saranno implementate negli edifici ripristinati;
 - c.3) la descrizione del mercato di riferimento e dei prevedibili sviluppi nel periodo dei cinque anni successivi all'inizio dell'attività;
 - c.4) le prevedibili ricadute dell'iniziativa sul territorio;
 - c.5) la descrizione analitica degli investimenti programmati distinguendo:
 - c.5.1) le spese ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 7;
 - c.5.2) il complesso degli altri investimenti:
 - per opere edilizie non ammissibili a contributo, funzionali alla realizzazione del progetto di sviluppo;
 - per tecnologie, impianti, attrezzature, beni immateriali.
 - c.6) Il piano dei fabbisogni occupazionali connessi all'attuazione del programma;
 - c.7) le proiezioni economiche finanziarie e patrimoniali stimate per il primo quinquennio di attività;
 - c.8) il piano finanziario per la copertura dell'investimento;
 - c.9) lo stato di avanzamento del progetto con riferimento sia alle attività da svolgere nell'ambito del progetto di sviluppo che al ripristino degli edifici;
 - c.10) il cronoprogramma dei lavori in cui sia previsto il termine, non superiore a trentasei mesi, per il compimento di tutte le attività ivi compreso l'avvio dell'attività di impresa, decorrente dalla data di comunicazione del rilascio della concessione contributiva di cui all'art. 7 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/1998.
- d) Il certificato attestante l'iscrizione al registro delle imprese per le imprese già costituite.

5. Qualora il proprietario degli immobili interessati sia diverso dal soggetto attuatore del progetto, alla domanda dovrà altresì essere allegata, a pena di decadenza del contributo, copia conforme dell'atto giuridicamente idoneo, registrato a norma di legge, con il quale il proprietario garantisce al soggetto attuatore la disponibilità degli immobili con decorrenza dalla data di presentazione della domanda fino ai cinque anni successivi al termine indicato nel cronoprogramma di cui all'art. 4, comma 4, lett. c.10), per l'avvio della attività di impresa. Nel caso in cui il soggetto attuatore non si sia ancora costituito in impresa, deve essere prodotto, a pena di decadenza del contributo, l'atto (All. 6) con cui i soggetti interessati si impegnano a costituire l'impresa entro il termine previsto dall'art. 8, comma 3, per la rendicontazione finale dei lavori.

Art. 5

(Procedura e criteri di valutazione dei progetti)

1. La Regione entro novanta giorni dalla scadenza della presentazione delle istanze:

- a) verifica la completezza della documentazione inviata chiedendo, ove necessario, le relative integrazioni;
- b) accerta, sulla base della documentazione prodotta, la sussistenza delle condizioni di procedibilità dell'istanza previste dall'art. 1, ultimo periodo, dall'art. 2, comma 1, lett. a) e comma 2, lettere a) e b), comunicando gli eventuali esiti negativi agli interessati;

c) sottopone le istanze procedibili al nucleo di valutazione previsto dal successivo comma 3.

2. Le integrazioni richieste dalla Regione ai sensi del comma 1 devono pervenire nel termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della richiesta. A tal fine fa fede esclusivamente la data di spedizione della documentazione integrativa che deve essere effettuata tramite raccomandata A. R.. La mancata trasmissione delle integrazioni entro il suddetto termine comporta la decadenza della relativa domanda dai benefici richiesti in caso di informazioni essenziali per l'ammissibilità della stessa, ovvero la non assegnazione del corrispondente punteggio qualora le informazioni siano funzionali all'assegnazione dello stesso.

3. Per la selezione delle proposte progettuali la struttura regionale competente si avvale di un nucleo tecnico di valutazione presieduto dal Dirigente dell'Ufficio Dirigenziale Temporaneo Completamento Ricostruzione: interventi dei privati e composto da due rappresentanti della Direzione Regionale Attività Produttive e due rappresentanti della Direzione Regionale Cultura, Turismo, Istruzione, Formazione e Lavoro.

4. La selezione delle proposte progettuali viene effettuata mediante valutazione comparativa delle stesse secondo i seguenti criteri:

- a) qualità e completezza del progetto presentato; max: punti 20;
- b) rilevanza del progetto rispetto allo specifico comparto o filiera regionale di riferimento; max: punti 40;
- c) rapporto tra investimento non coperto da contributo e investimento complessivo; max: punti 20;
- d) occupazione attivata con l'attuazione del progetto; max: punti 10;
- e) lo stato di attuazione del progetto con riferimento sia alle attività da svolgere sia al ripristino degli edifici; max: punti 10.

5. Il nucleo tecnico di valutazione di cui al comma 3, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, propone alla Regione la graduatoria, attribuendo un punteggio complessivo per ciascuna istanza sulla base dei punteggi ottenuti ai sensi del comma 4, e predispone l'elenco delle istanze non ammissibili, indicando per ciascuna di esse le motivazioni dell'esclusione. In caso di aventi diritto che conseguano lo stesso punteggio complessivo, precedono coloro che, facendo riferimento alla data del timbro postale dell'ufficio accettante, hanno spedito antecedentemente la domanda di contributo. In caso di ulteriore parità l'ordine in graduatoria è determinato attraverso sorteggio.

6. Entro i successivi sessanta giorni, il dirigente dell'Ufficio Dirigenziale Temporaneo Completamento Ricostruzione: interventi dei privati con determinazione approva la graduatoria e assegna ai Comuni i fondi disponibili da concedere ai soggetti finanziabili, dispone la pubblicazione del provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e comunica all'interessato e al Comune competente le informazioni sul punteggio attribuito, sulla posizione in graduatoria e sulle motivazioni relative all'eventuale esclusione.

7. La graduatoria potrà essere variata a seguito delle risultanze delle attività istruttorie effettuate in applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 6, 7 e 10.

8. L'unità organizzativa cui è attribuita la responsabilità del procedimento è: Regione Umbria – Ufficio Dirigenziale Temporaneo Completamento Ricostruzione: interventi dei privati, Dirigente Responsabile Claudio Montepagani Tel 0744 484216 Fax 0744 484264, Responsabile del Procedimento Paolo Battisti. Eventuali informazioni possono essere richieste telefonando ai seguenti numeri:

- 0744/484227 – 484229: per le notizie inerenti alle modalità e procedure previste dal bando per la concessione dei contributi di cui alla L.R. n. 30/98;
- 075/5045082 – 5045710: per le notizie inerenti ai progetti di sviluppo riferiti alla ricerca scientifica applicata e/o i servizi innovativi per le imprese;
- 075/5045517: per le notizie inerenti ai progetti di sviluppo riferiti alla filiera ambiente, cultura e turismo.

9. L'avvio del procedimento avviene il giorno successivo al termine di presentazione delle domande secondo le fasi e i tempi indicati nella tabella B) allegata al presente bando. Il diritto di accesso viene esercitato ai sensi della legge del 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e del Regolamento regionale 12 novembre 2001, n. 7.

10. Ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati esclusivamente nell'ambito del procedimento. Titolare del trattamento: Regione Umbria – Giunta Regionale. Responsabile del trattamento: Dirigente Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale Temporaneo Completamento Ricostruzione: interventi dei privati.

Art. 6
(*Termine per la presentazione
degli elaborati progettuali*)

1. I Comuni, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 5, comma 6, invitano i soggetti finanziabili a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza dal contributo:

- a) la relazione tecnica contenente la descrizione della tipologia strutturale e storico costruttiva dell'edificio, oltre che dello stato di fatto dello stesso, con particolare riguardo all'analisi del quadro fessurativo;
- b) la documentazione fotografica referenziata dei danni;
- c) il rilievo quotato dello stato attuale in scala minima 1:100, completo di piante, prospetti e sezioni con l'indicazione della destinazione d'uso dei locali, dei vari tipi di lesioni e dissesti, delle tipologie costruttive, del tipo e qualità dei materiali impiegati, dell'orditura dei solai;
- d) le schede 3a o 3b di cui alla modulistica allegata debitamente compilate.

Qualora si rendano necessarie integrazioni alla documentazione prodotta, i Comuni, entro quindici giorni dal ricevimento della stessa, ne fanno espressa richiesta all'interessato che, a pena di decadenza dal contributo, dovrà presentare la relativa integrazione documentale entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

2. I Comuni, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della predetta documentazione, accertano la sussistenza delle condizioni di ammissibilità al contributo e invitano i soggetti finanziabili a presentare entro il termine perentorio di centoventi giorni dal ricevimento dello stesso invito, a pena di decadenza dal contributo, a completamento di quanto presentato ai sensi del precedente comma 1:

- a) l'ulteriore documentazione progettuale prevista dall'art. 5 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/1998, completa degli allegati progettuali elencati nella scheda 0 delle " *Schede di accompagnamento ai progetti e relative istruzioni* " così come approvate con D.G.R. n. 691/2002, nonché gli elaborati grafici corredati da tabelle esplicative con l'indicazione della superficie complessiva e di quella interessata dal progetto di sviluppo, calcolata ai sensi dell'art. 6 del D.M. 05.08.1994;
- b) per gli interventi da eseguirsi all'interno dei PIR, l'atto costitutivo del consorzio:
 - obbligatorio semplice, nel caso di unica UMI, approvato con D.G.R. n.6383/1998 e modificato con D.G.R. n. 862/2000;
 - obbligatorio aggregato, nel caso di più UMI, approvato con D.G.R. n. 374/1999 e modificato con D.G.R. n. 862/2000.

Qualora si rendano necessarie integrazioni alla documentazione prodotta, i Comuni, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, ne fanno espressa richiesta all'interessato che, a pena di decadenza dal contributo, dovrà presentare la relativa integrazione documentale entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

3. Per i progetti già presentati alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 4, i Comuni invitano i soggetti finanziabili a completare la documentazione prodotta, qualora necessario, nel rispetto delle disposizioni e dei termini di cui ai commi 1 e 2.

4. Qualora il Comune accerti la mancanza delle condizioni di ammissibilità al contributo, ne dà immediata comunicazione alla Regione che pronuncia l'esclusione dalla graduatoria del relativo progetto.

Art. 7
(*Spese ammissibili e concessione del contributo*)

1. Le spese ammesse a contributo sono quelle indicate ai commi 1, 1 bis, 2, e 3 dell'art. 6 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/1998, con esclusione delle opere di finitura e degli impianti interni.

2. Il Comune, esperita l'istruttoria ai fini contributivi entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione progettuale di cui all'art. 6, ne comunica gli esiti alla Regione, mediante gli appositi modelli allegati A e A1.

3. La Regione, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2, dopo avere verificato il permanere delle condizioni di ammissibilità a contributo e che gli eventuali scostamenti agli indicatori dichiarati dal soggetto attuatore nel progetto di sviluppo siano ricompresi entro i limiti stabiliti dall'art. 10, commi 4 e 7, autorizza il Comune al rilascio delle concessioni contributive a favore dei proprietari aventi diritto entro i dieci giorni successivi al ricevimento della predetta autorizzazione.

4. Il contributo è calcolato ai sensi dell'art. 6 dell'allegato 1 alla D.G.R. 5180/98. L'ammontare del contributo concesso non può superare il tetto massimo di 3.500.000 euro e, per il complesso di edifici isolati o di UMI di cui al comma 1 dell'articolo 2, interessati dal progetto di sviluppo, non può essere inferiore a 500.000 euro, pena l'esclusione dai benefici previsti dal presente bando.

5. Qualora il contributo concedibile superi il tetto massimo di 3.500.000 euro, i lavori ammissibili ma non coperti dal contributo sono considerati, ai fini contributivi, quali lavori autorizzati in anticipazione ai sensi dell'art. 9 dell'allegato 1 alla D.G.R. 5180/98.

Art. 8

(Erogazione del contributo)

1. Il soggetto ammesso a contributo è tenuto a dare inizio ai lavori entro sessanta giorni dalla comunicazione della concessione contributiva, a pena di decadenza dal contributo. Nei successivi cinque giorni il direttore dei lavori ne dà comunicazione, a mezzo raccomandata, al Comune, alla Provincia e alla Regione.

2. Il Comune procede alla erogazione del contributo concesso con le modalità previste dalla D.G.R. n. 508/02 e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione della erogazione del saldo, da effettuarsi previa autorizzazione della Regione, che è subordinata alla presentazione da parte dei soggetti interessati:

a) al Comune, della documentazione prevista dai commi 1bis e 2 dell'art. 10 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/1998;

b) alla Regione, della sottoelencata documentazione:

b.1) certificato attestante l'iscrizione al Registro delle Imprese per le imprese che alla data di presentazione della domanda di contributo non erano ancora costituite;

b.2) eventuali autorizzazioni previste dalle vigenti normative per l'esercizio dell'attività di impresa;

b.3) autocertificazione relativa all'avvio dell'attività di impresa;

b.4) copia conforme dell'atto di trascrizione alla Conservatorie del Registro Immobiliare di cui all'art. 11 comma 1;

b.5) relazione tecnico economica resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il raggiungimento degli obiettivi del progetto e il rispetto dei parametri economici e tecnici indicati nel piano di cui all'art. 4, comma 4, lett. c);

b.6) autocertificazione del consuntivo delle spese effettivamente sostenute rendicontate con l'indicazione dei relativi titoli di spesa ordinati per numero e data.

3. La documentazione di cui al comma 2 deve essere presentata, pena la revoca del contributo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 11, comma 3.

4. I titoli di spesa debbono essere conservati per almeno cinque anni per consentire l'eventuale controllo da parte degli enti interessati.

Art. 9

(Scorrimento delle graduatorie)

1. Gli interventi sono ammessi a contributo fino a concorrenza degli stanziamenti di cui al successivo art. 13.

2. Le disponibilità finanziarie derivanti da riduzione del contributo, rinunce, revoche e decadenze, sono utilizzate per finanziare ulteriori interventi scorrendo l'ordine prioritario di ogni singola graduatoria.

Art. 10

(Variazioni dati e varianti in corso d'opera).

1. Sono ammesse varianti edilizie durante l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle procedure previste dall'art. 6 dell'allegato 1 della D.G.R. 5180/98, fermo restando il limite del contributo concesso;

2. Il Comune, qualora la variante edilizia comporti il venire meno di una delle condizioni di ammissibilità previste dall'ultimo periodo dell'art. 1, dal primo comma dell'art. 2, lett. a.2) e a.3), ovvero dal comma 2 dello stesso art. 2, ne dà immediata comunicazione alla Regione che procede alla verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità e, qualora sia venuta meno una delle predette condizioni, pronuncia l'esclusione dalla graduatoria dandone comunicazione al Comune che procede alla revoca del contributo.

3. Ogni variazione che interessi il progetto di sviluppo deve essere tempestivamente comunicata alla Regione.

4. I valori dichiarati nel piano del progetto di sviluppo di cui all'art. 4, comma 4, lett. c), relativi all'ammontare degli investimenti e al fabbisogno occupazionale di cui rispettivamente alle lettere c.5) e c.6), possono subire scostamenti in diminuzione sino al 15%.

5. Qualora gli scostamenti di cui al comma 4 superino la soglia del 15% o vengano modificati gli altri indicatori dichiarati dall'impresa nel progetto di sviluppo di cui all'art.4, comma 4, lett. c), la Regione sottopone la variante al progetto di sviluppo all'esame del nucleo di valutazione che procede alla assegnazione del nuovo punteggio.

6. Nel caso in cui l'assegnazione del nuovo punteggio comporti la retrocessione dell'intervento al di sotto del punteggio del primo progetto non finanziato, la Regione ne dà comunicazione al Comune che procede alla revoca del contributo.

7. Per gli interventi previsti dall'art. 2, comma 2, i valori dichiarati nel piano del progetto di sviluppo di cui all'art. 4, comma 4, lett. c), relativi all'ammontare degli investimenti e al fabbisogno occupazionale di cui rispettivamente alle lettere c.5) e c.6) possono subire scostamenti in diminuzione sino al 10%, al di sotto di tale soglia opera la revoca del contributo.

Art. 11

(Obblighi dei beneficiari)

1. Gli immobili per i quali sono stati concessi i contributi di cui al presente bando sono vincolati per cinque anni, decorrenti dalla data di avvio dell'attività di impresa, alla destinazione indicata nel provvedimento assunto dalla Regione e nel permesso a costruire rilasciato dal Comune. Tale obbligo deve essere trascritto a cura dell'interessato, a pena di revoca del contributo, presso la Conservatoria dei registri immobiliari prima della liquidazione del saldo del contributo.

2. La Giunta Regionale può autorizzare la cancellazione del vincolo di cui al comma 1 quando sia stata accertata la sopravvenuta impossibilità o la non convenienza economico-produttiva della destinazione.

3. Le attività da esercitare all'interno degli edifici o delle UMI ripristinate devono essere avviate, a pena di revoca del contributo, entro il termine previsto nel cronoprogramma dei lavori di cui all'art. 4, comma 4, lett. c.10) e comunque non oltre il termine di trentasei mesi dalla comunicazione della concessione contributiva. A tal fine deve essere prestata garanzia fideiussoria a favore della Regione, rilasciata esclusivamente da compagnie di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP; da banche o istituti di credito, da società finanziarie iscritte all'elenco speciale ex art. 107 del D.Lgs. n. 385/93 presso la Banca d'Italia, a copertura dell'importo concesso. Tale documentazione deve essere presentata alla Regione, a pena di revoca del contributo, prima della comunicazione dell'inizio dei lavori. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie è disposto dalla Regione al momento della erogazione del saldo del contributo.

4. Eventuali proroghe al termine stabilito dal comma 3 possono essere autorizzate dalla Regione per giustificati motivi e su richiesta dell'interessato fino ad un massimo di mesi sei. In tal caso il termine finale,

stabilito nell'atto prodotto dagli interessati ai sensi dell'art. 4, comma 5, dovrà essere ridefinito con analogo atto da prodursi, a pena di revoca del contributo, entro il termine di cui all'art. 8, comma 3.

Art. 12
(*Revoca del beneficio*)

1. La revoca del contributo, prevista dall'art. 8, comma 3, dall'art.10, commi 2, 6 e 7 e dall'art.11, commi 1 e 3, comporta la restituzione delle somme erogate con addebito degli interessi legali maturati. In tal caso i lavori coperti dal contributo sono considerati, ai fini contributivi, quali lavori autorizzati in anticipazione ai sensi dell'art. 9 dell'allegato 1 alla D.G.R. 5180/98.

Art. 13
(*Finanziamenti previsti*).

1. Per il finanziamento degli interventi previsti nel presente bando vengono utilizzati gli stanziamenti di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 22.06.2005, n. 1036 nel modo seguente:

- a) quanto a euro 7.500.000 per gli edifici fuori PIR;
- b) quanto a euro 7.500.000 per le UMI dentro i PIR.

2. Qualora risultino ammissibili a contributo, fuori PIR o all'interno dei PIR, progetti di sviluppo inerenti ad entrambe le attività previste dall'art. 2, comma 1, lett. b, sono comunque garantiti per ciascuna delle predette tipologie, finanziamenti pari ad almeno il 35% delle risorse messe a disposizione.

3. Laddove non siano ammesse a contributo domande sufficienti a coprire l'importo di cui al comma 1, lett. a), la Giunta regionale si riserva di destinare le risorse disponibili per incrementare la dotazione finanziaria relativa agli interventi di cui al comma 1, lett. b) e viceversa.

Art. 14
(*Modulistica*)

1. La modulistica relativa alle procedure di attuazione del presente bando è riportata in allegato come segue:

- a) Schema di domanda di contributo (All. 1);
- b) Quadro sintetico degli edifici (All. 2);
- c) Dati relativi ai singoli edifici (All. 2a);
- d) Attestazione del tecnico danno significativo e nesso di causalità (All. 3);
- e) Stato di danno degli edifici (All. 3a - All. 3b);
- f) Attestazione del tecnico contributo concedibile e superficie degli edifici (All. 4);
- g) Piano dettagliato progetto di sviluppo (All. 5);
- h) Impegno a costituirsi in impresa (All. 6);
- i) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al trasferimento di proprietà degli immobili (All. 7)
- j) Esiti istruttori del Comune (Allegato A - A1);
- k) Fasi e termini del procedimento amministrativo (All. B).

Art. 15
(*Norma finale*)

1. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente bando, valgono le norme vigenti in materia di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 26 settembre 1997.